

n° 11620/08 R.G. notizie di reato
n° 2413/11 R.G. Tribunale

n° 2673/11 Reg. Sent
Data del Deposito

23 GEN 2012
Data di Irrevocabilità

n°..... Reg. Exec

n°..... C. P.

Redatta scheda il



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza -in composizione monocratica- in persona del giudice dott. **Giuseppe Airò**, alla pubblica udienza in data **7.11.2011** ha pronunciato mediante lettura del solo dispositivo la seguente

SENTENZA

*A seguito di richiesta
Giudizio Abbreviato*

nei confronti di:

[REDACTED], residente ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] libero presente;
Difeso d'ufficio da Avv. Ruggero Scibona del Foro di Monza.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 367 c.p. perché, con denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Brugherio in data 16.10.2009, affermava falsamente di avere subito il furto della sua autovettura Ford Fiesta [REDACTED] rendendo in tal modo possibile l'inizio di un procedimento penale finalizzato all'accertamento di tale reato.

In Brugherio, il 16.10.2009.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero

Condanna dell'imputato al minimo della pena.

Il Difensore

Absoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, concesse le attenuanti generiche, minimo pena con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso in data 27.12.2010 dal PM in Sede, Nepi Mauro Antonio veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato.

Nel corso del dibattimento, celebratosi con le forme del giudizio abbreviato, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, il giudicante decideva come da dispositivo.

Alle ore 04.00 del 16 ottobre 2009, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Brugherio interveniva nella locale via Primo Maggio per la presenza di un'autovettura in fiamme e i VV.FF. che stavano procedendo alle operazioni di spegnimento e, quindi, riscontrava che si trattava di una Ford Fiesta.

Alle successive ore 11.35 si presentava in Comando tale Nepi Mauro Antonio che sporgeva denuncia di furto della predetta autovettura tg. DE418GF, ma nel corso della stesura dell'atto lo stesso dichiarante così si esprimeva: "Ma se trovo la macchina danneggiata l'assicurazione mi paga". Al momento della sottoscrizione della denuncia, davanti al Mar.lio Giuseppe Borrelli, richiesto se fosse certo di quanto stava dichiarando in relazione al comportamento assunto, immediatamente ammetteva di essere stato l'autore dell'incendio e di averlo fatto per "recuperare un po' di soldi dall'assicurazione" in ragione delle difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare in quel momento.

Se questi sono i fatti può dirsi escluso dalla "innocuità" delle iniziali menzogne che hanno accompagnato la denuncia di furto e dalla immediata respiscenza manifestata davanti alla stessa autorità presso la quale stava formalizzando la falsa denuncia, e, quindi, la sussistenza del contestato reato per il venir meno della possibilità dell'inizio di un procedimento penale (cfr. in proposito costante indirizzo giurisprudenziale e tra le tante Cass. 19.01.2000, in *Guida Dir.* 2000, nr. 6, 83; Cass. 28.01.1977, Logatto; Cass. 7.11.1984, Napodano; Cass. Sez. VI, 5.03.2009, n. 20045: "Solo quella condotta simulatoria effettivamente caratterizzata dall'idoneità a determinare l'inizio di un procedimento penale, a

partire dagli atti di polizia giudiziaria diretti all'acquisizione delle prove e all'identificazione del colpevole, vale ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 367 c.p.).

Ne deriva che il predetto [redacted] deve essere assolto in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, posto che la immediata ritrazione, intervenuta prima della sottoscrizione della denuncia, era idonea a scongiurare financo il pericolo che fosse avviato un procedimento penale, che è poi la ratio dell'incriminazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

Assolve [redacted] in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

• Riserva il deposito della motivazione entro giorni novanta.
Monza, 7 novembre 2011.

Il Giudice

Dott. Giuseppe Afro

Depositato in cancelleria
23 GEN. 2012
oggi

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

MARCO TARENCHINI